



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

SERVIZIO MANUTENZIONI, VIABILITA', VERDE, FABBRICATI, ILLUMINAZIONE E
IMPIANTI TECNOLOGICI
UFFICIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI SU VIABILITA'

ORDINANZA N. 44 / 2026

**OGGETTO: SEGNALETICA VERTICALE PERMANENTE DA REVOCARE IN VIA
TICINO IN PROSSIMITÀ DELL'INGRESSO DEL NUMERO CIVICO 7 E
NUOVA ISTITUZIONE DI STALLO DISABILE GENERICO**

IL DIRIGENTE

Preso atto tramite verifiche di Ufficio dell'avvenuto decesso dell'avente diritto all'area per la sosta riservata a persona disabile numerata (concessione n. D699), sita in Via Ticino in prossimità dell'ingresso del numero civico 7.

Vista l'Ordinanza n. 330 del giorno 28/10/2020 di revoca dello stallo disabile generico esistente sito in prossimità dell'ingresso del numero civico 7 di Via Ticino e di istituzione presso la stessa area della sosta riservata a n. 1 automezzo adibito al trasporto di disabile ad uso esclusivo concessione n. D699, nonché del mantenimento dello stallo disabile di tipo generico esistente sito in Via Ticino porto più in prossimità del porticato dello stabile limitrofo.

Vista l'Ordinanza n. 472 del giorno 28/11/2023 di revoca parziale dell'ordinanza n. 330 del giorno 28/10/2020, limitatamente alla parte del dispositivo relativo al mantenimento dello stallo disabile generico esistente sito in Via Ticino più in prossimità del porticato di Piazza Repubblica, e di istituzione al posto del suddetto stallo generico esistente della sosta riservata a n. 1 automezzo adibito al trasporto di persona disabile ad uso esclusivo concessione n. D944.

Visto il “Regolamento comunale per l'istituzione di stalli di sosta riservati a persone disabili” approvato con deliberazione n. 129 del 16/12/2010 del Consiglio Comunale e modificato con deliberazione n. 17 del 28/03/2019 del Consiglio Comunale.

Visto l'art. 107 comma 3/i T.U. 267/00.

Visto l'art. 24 comma 2 dello Statuto della Città di Rivoli (TO).

Visti gli artt. 5, 6, 7 del “ Codice Della Strada “ D.Lgs. 30/04/92 N° 285”.

Visto l'art. 10, D.P.R. n° 503 del 24/07/96 e l'art. 8 comma 8.2.3 del D.M. n° 236 del 14/06/89.

Visto l'art. 188, D.Lgs. n° 285 del 30/04/92 del “Codice della Strada” e l'art. 381, del “Regolamento del Codice della Strada” D.P.R. n° 495 del 16/12/92 e s.m.i.

Vista l'ordinanza dirigenziale n. 24/2007 del 16/01/2007 di istituzione dello stallo disabili numerato e n. 230/2017 del 26/06/2017 di aggiornamento.

Considerato che in Via Ticino in prossimità delle intersezioni con Piazza della Repubblica, con Via Camandona e con Via Mincio insistono diversi edifici residenziali a più piani fuori terra, e che la stessa Via Ticino con le vie limitrofe presenta una elevata densità abitativa con una significativa presenza di persone anziane con difficoltà motorie, e considerando che sono presenti nella stessa area diverse attività commerciali e terziarie compreso un mercato settimanale, si ritiene necessario mantenere, nel tratto di strada sopra indicato, la presenza dello stallo per la sosta riservata ad automezzi adibiti al trasporto di persona disabile attualmente esistente.

ORDINA

di revocare completamente l'ordinanza n. 330 del giorno 28/10/2020

e

di istituire la sosta riservata a n. 1 automezzo adibito al trasporto di persona disabile

di tipo generico in Via Ticino in prossimità dell'ingresso del numero civico 7

(fig. II 79/a art. 120, fig. II 445/c Art. 149).

La presente ordinanza annulla le precedenti eventualmente in contrasto.

La pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, nonché la rimozione della segnaletica non conforme.

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Al Servizio Progettazione, Reti ed Ambiente – Manutenzione Viabilità e Reti è demandato l'incarico di apporre la prescritta segnaletica.

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

Che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, può essere proposto da chiunque vi abbia interesse, nel termine di 60 giorni dalla notifica e/o pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte e, nel termine di 120 giorni dalla notifica e/o pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

L'ISTRUTTORE TECNICO estensore	Ing. Matteo PARETI
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'UFFICIO	Ing. Andrea BARACCO
LA FUNZIONARIA E.Q.	Geom. Luciana SERPI

Lì, 02/02/2026

IL DIRIGENTE
GRAZIANI ANTONIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)